



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/gdi

Roma, 9 giugno 2021

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di Alessandria
Via Legnano 23
15121 - Alessandria (AI)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 96/2021 – Pagamento della quota associativa in caso di trasferimento dell'iscrizione ad altro Ordine.

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 6932 del 27/05/2021) avete richiesto di chiarire, in caso di trasferimento di un iscritto presso un altro Ordine, a quale Ordine sia dovuto il pagamento della quota associativa annuale e se il detto versamento dipenda dalla data di presentazione della richiesta di trasferimento.

In via preliminare si osserva che ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. p) del D.lgs. n. 139/2005 il Consiglio dell'Ordine è legittimato a fissare e riscuotere dai propri iscritti un contributo annuale e un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco. L'ordinamento professionale, pertanto, attribuisce al Consiglio una potestà impositiva rispetto ad una prestazione che l'iscritto deve assolvere obbligatoriamente e al cui pagamento è condizionata l'appartenenza all'ordine medesimo e al conseguente esercizio della professione. Nonostante l'utilizzo del nome 'contributo', come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità¹, esso ha natura di tassa e l'importo non è commisurato al costo dei servizi resi od al valore delle prestazioni erogate, bensì alle spese necessarie al funzionamento del Consiglio, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l'iscritto. Di conseguenza, il pagamento della quota associativa, la quale matura per tutti coloro che alla data del 1° gennaio di ciascun anno sono iscritti nell'albo o nell'elenco, è dovuto per il solo fatto di essere iscritto all'Albo. Pertanto, qualora un iscritto si trasferisca da un ordine ad un altro nel corso dell'anno solare, egli sarà tenuto al pagamento della quota associativa nei confronti di entrambi.

Fermo quanto sopra, è facoltà del singolo Consiglio, in base alla propria autonomia di determinare il contributo annuale per il suo funzionamento, individuare e prevedere criteri e parametri sulla base dei quali calcolare, in misura ridotta rispetto l'intero, la quota dovuta dal professionista richiedente il trasferimento che si aggiungerà a quella dovuta al Consiglio di provenienza.

Cordiali Saluti.

Massimo Miani

¹ Cassazione civile, Sez. Un., 26/01/2011, n.1782